Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 21 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor dott. Rafael Waldemar Erich il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Finlandia.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

(1752)

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi, alle ore 11,15, in udienza solenne, il signor Carl Einar Thure af Wirsen il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svezia nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

(1751)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-38

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 25 maggio 1938-XVI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria (2218-*B*). (*Modificato dalla Camera dei deputati*);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma (2227). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di L. 15.000.000 per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38 (2228). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, riguardante l'incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia (2230). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-1938, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 14 febbraio 1938-XVI, n. 96, e 18 febbraio 1938-XVI, n. 100, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2233). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si autorizza la spesa di lire 120.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie e opere di carattere igienico in Sicilia (2234). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 250, con il quale si autorizza la spesa di lire 1.000.000 per la costruzione in Littoria di un gruppo di fabbricati da destinarsi per il ricovero dei detenuti (2235). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle (2245). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912 (2246). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI (2247). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924 (2248), (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese (2249). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « modus vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937 (2250). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma (2252). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dallo Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'Acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e di Benevento (2253). (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

16. Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2179). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(1800)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 2713.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2713. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 533.

Concessione di un contributo straordinario a favore dei comuni di Montecatini Terme e di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per mettere in grado i comuni di Montecatini Terme e di Salsomaggiore di fronteggiare le particolari maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al funzionamento ed all'attrezzamento delle locali stazioni di cura, è assegnato, a ciascuno dei Comuni stessi, a decorrere dal 1938, e per la durata di cinque anni, un contributo annuo di lire 300.000.

Art. 2.

Il contributo, da erogarsi per i servizi indicati all'art. 1, farà carico alla quota degli utili demaniali delle Aziende patrimoniali del Regio demanio di Montecatini e di Salsomaggiore, ed il relativo versamento sarà effettuato dal Ministero delle finanze, su domanda del Comune, confermata dal prefetto, in due rate semestrali, entro i mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Il contributo di cui agli articoli precedenti può anche essere destinato a garantire operazioni finanziarie dei detti comuni per la sistemazione e per l'incremento dei servizi pubblici che direttamente interessino le rispettive stazioni.

Art. 4.

Ogni anno il prefetto invierà ai Ministri per l'interno e per le finanze una relazione sommaria delle attività svolte dai comuni di Montecatini Terme e di Salsomaggiore, per quanto concerne l'impiego dei contributi in parola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 534.

Attribuzione al nucleo famigliare degli ex combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le clausole beneficiarie delle polizze di assicurazione gratuite pro-combattenti, emesse a norma dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 7 marzo 1918, n. 374, e del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in caso di premorienza del beneficiario sono di pieno diritto revocate a favore degli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, limitatamente ai gradi di parentela indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Art. 2.

Nel caso in cui l'assicurato abbia contratto matrimonio posteriormente all'ultima designazione di beneficio, agli orfani viventi e al coniuge superstite è devoluta la liquidazione della polizza; in mancanza di questi la clausola beneficiaria resta invariata, fermo il disposto dell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 535.

Conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvati i conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36, nelle seguenti risultanze:

Esercizio 1933-34:

Entrata	L.	1.129.452,97
Spesa	»	1.167.530,84
Differenza —	L.	38.077,87

Esercizio 1934-35:

Entrata	L.	1.206.659,13
Spesa	»	1.158.290,15
Differenza +	L.	48.368,98

Esercizio 1935-36:

Entrata	L.	1.259.743,90
Spesa	»	1.259.987,41
Differenza —	L.	243,51

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 536.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938-XVI, inteso a regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore ai termini di cui all'art. 14 dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 70. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Yougoslavie pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement yougoslave,* désireux de régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans le mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, effectués même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 3.

Les dettes italiennes pour marchandises yougoslaves importées en Italie devront être réglées moyennant le versement de la somme due, en lires, à la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero portera les sommes ainsi encaissées, après les avoir converties en dinars, au crédit d'un compte en dinars, non productif d'intérêts, qu'il ouvrira au nom de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie.

Art. 4.

Les dettes yougoslaves pour marchandises italiennes importées en Yougoslavie devront être réglées moyennant le versement de la somme due, en dinars, à la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie.

La Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie portera les sommes ainsi encaissées, après les avoir converties en lires, au crédit d'un compte en lires, non productif d'intérêts, qu'elle ouvrira ou nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 5.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou yougoslave, destinées à être importées en Yougoslavie, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement, ces avances doivent être prévues par le contrat d'achat, correspondre aux usages commerciaux et, les cas échéant, se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes.

Art. 6.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs, respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 7.

La conversion des lires italiennes an dinars, celle des dinars en lires italiennes et celle des autres devises en l'une de ces deux monnaies, se feront d'après les règles suivantes:

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie fixeront, d'un commun accord et sur la base des cotations internationales, le cours du change entre la lire italienne et le dinar toutes les fois que cela sera nécessaire; ce cours sera appliqué pour la conversion des dinars en lires et des lires en dinars.

Les créances yougoslaves ou italiennes libellées en d'autres monnaies que le dinar ou la lire seront converties au préalable en la monnaie nationale du Pays du débiteur au cours du jour des Bourses de Rome et de Beograd respectivement.

Art. 8.

Les paiements aux créanciers seront effectués, en Italie, par les soins de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, en Yougoslavie, per les soins de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie, dans la monnaie nationale respective, suivant l'ordre chronologique des versements prévus aux articles 3 et 4 et dans la limite des disponibilités des comptes visés auxdits articles.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie procéderont, toutes les fois qu'il sera nécessaire, à une compensation entre les soldes des deux comptes de clearing.

Les deux Instituts arrêteront d'un commun accord les modalités de cette compensation.

Art. 10.

Les versements prévus aux art. 3 et 4 ne sont pas libératoires pour les débiteurs, tant que les créanciers respectifs n'auront pas reçu le montant de leurs créances, étant bien entendu que les versements supplémentaires devront également être effectués par la voie du clearing. Les débiteurs sont aussi tenus de rembourser à l'Istitut chargé du service du clearing dans leur Pays les différences de change qui pourront se produire entre le jour du versement et le jour où la compensation prévue au premier alinéa de l'art. 9 deviendra possible.

Art. 11.

Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises en transit.

Art. 12.

A l'expiration du présent Accord, les importateurs du Pays en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'extinction de ce solde.

Art. 13.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires pur assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 14.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date du 12 janvier 1938 et aura effet jusqu'au 30 juin 1938.

Il s'entendra renouvelé par tacite reconduction de semestre en semestre, s'il n'est pas dénoncé au moins 2 mois avant la fin de chaque semestre.

En foi de quoi le présent Accord a été signé.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 7 janvier 1938.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Yougoslavie: B. CHRISTITCH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 537.

Trattenimento in servizio dei graduati e militari di truppa della Regia aeronautica del secondo scaglione della classe del 1915, in possesso del brevetto di automobilista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1095;

Ritenuta la necessità di assicurare la regolare continuità di taluni servizi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I militari e graduati di truppa che furono incorporati nella Regia aeronautica col secondo scaglione delle reclute della classe 1915 per l'adempimento della ferma ordinaria di leva e che durante la prestazione del servizio furono nominati aiuto automobilisti continueranno a prestare servizio quali trattenuti per esigenze speciali, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 538.
Integrazione dell'art. 8 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, relativo all'istituzione della croce al merito di guerra, modificato dal R. decreto 30 maggio 1918, n. 813;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare concessa per titoli comuni;

Visti i Regi decreti 16 novembre 1922-I, n. 1769, e 22 aprile 1923-I, n. 996, che, tra l'altro, estendono alla Tripolitania e alla Cirenaica le norme del predetto R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, relativo alla concessione delle croci al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende le norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra, dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1118, che estende le norme del predetto R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, è sostituito dai seguenti:

« Non si potrà, però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni; tale numero nemmeno potrà essere superato quando, trattandosi di guerra coloniale, le operazioni militari siano seguite da cicli operativi di grande polizia coloniale.

« Le concessioni, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra ed eventuali successivi cicli d'operazioni, apponendo sul relativo nastro o nastrino una corona Reale di bronzo, nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione ».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle concessioni di croce di guerra al valor militare sarà illimitato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 539.
Autorizzazione al Capo del Governo ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Rovereto per la costruzione in Castel Dante di Rovereto del monumento ossario per i caduti in guerra.

N. 539. R. decreto 4 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in comune di Rovereto, occorrente per la costruzione in Castel Dante di Rovereto del monumento ossario per i caduti in guerra, fatta al Demanio dello Stato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 540.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto delle Tre Madonne, in Roma.

N. 540. R. decreto 28 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto delle Tre Madonne, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 1.200.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 541.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto delle Suore della Provvidenza in Portieux.

N. 541. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura (con sede in Roma, via Zanardelli n. 32) dell'Istituto delle Suore della Provvidenza in Portieux, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di un immobile del complessivo valore periziato di L. 2.000.000, da essa posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 17 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note; atti stipulati in Bangkok, fra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937.

(1775)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettere in data 17 corrente, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il malsecco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38;

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938.

(1774)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 17 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola archeologica italiana in Atene.

(1773)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1757;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sanno leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportate purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale dei dipendenti statali non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni ininterrottamente presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti in colonia sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i docu-

menti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione esaminatrice.

La data sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell' A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell' A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente articolo 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

7) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

8) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole;

9) certificato di studio, ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati ad una prova per accertare le suddette capacità;

10) per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano effettivo servizio di dipendente statale non di ruolo da almeno due anni ininterrottamente. Tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti potranno allegare alla domanda tutti quei titoli attestanti la loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanenti dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego) ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 7, qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi però dovranno allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'Autorità stessa.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto sarà composta come segue:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, membri;

un impiegato del Ministero, segretario.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

Il Ministro, riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 307,93 oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1735)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.